

Causa Magherini e altri c. Italia – Prima Sezione – 15 gennaio 2026 - (ricorso n.32707/19)

Morte successiva ad immobilizzazione da parte di agenti di pubblica sicurezza –Uso della forza da parte dei pubblici ufficiali - Insussistenza dell'assoluta necessità di mantenere il soggetto in posizione prona – Obblighi negativi di protezione del diritto alla vita – Violazione dell'art. 2 CEDU - Sussiste.

Morte successiva ad immobilizzazione da parte di agenti di pubblica sicurezza – Assenza di linee guida adeguate sui rischi connessi all'immobilizzazione –Assenza di formazione specifica degli agenti di pubblica sicurezza – Obblighi positivi di protezione del diritto alla vita – Violazione dell'art. 2 CEDU – Sussiste.

Raccolta delle prove da parte di agenti non indipendenti – Obbligo di svolgere indagini effettive sulla morte di un individuo – Violazione dell'art. 2 CEDU – Sussiste.

Viola l'art. 2 CEDU, sotto il profilo sostanziale degli obblighi positivi di protezione del diritto alla vita, l'uso della forza da parte di pubblici ufficiali nei confronti di un soggetto in stato di disagio psichico, qualora l'immobilizzazione in posizione prona sia protratta oltre la soglia della «assoluta necessità».

Viola l'art. 2 CEDU, sotto il profilo sostanziale degli obblighi negativi di protezione del diritto alla vita, l'assenza di un quadro normativo e di prassi amministrative adeguate, nonché di una formazione specifica degli agenti sui rischi connessi alle tecniche di contenimento fisico.

Integra violazione dell'art. 2 CEDU, sotto il profilo procedurale del diritto a un'indagine effettiva sulle cause del decesso, lo svolgimento di attività di indagine, nell'immediatezza dei fatti, da parte dei medesimi soggetti coinvolti nell'evento letale.

Fatto. Nella notte del 3 marzo 2014, a Firenze, i servizi di emergenza ricevettero numerose segnalazioni relative a un uomo, successivamente identificato come R[iccardo] M[agherini], in evidente stato di agitazione e grave disagio psichico. Sul posto giunse una prima pattuglia dei carabinieri, che trovò R.M. inginocchiato sul marciapiede con le braccia aperte. I carabinieri tentarono inizialmente di calmarlo verbalmente. Poco dopo, quando intervenne una seconda pattuglia, l'uomo tentò di fuggire, oppose resistenza e colpì uno dei carabinieri. Fu quindi atterrato e ammanettato. Nei minuti successivi, R.M. rimase in posizione prona, con le mani legate, pur nel continuo tentativo di divincolarsi e nel gridare; una parte degli eventi fu ripresa in un *video* da un testimone. L'uomo fu mantenuto in questa posizione anche dopo che aveva smesso di parlare. Giunsero, quindi, sul posto i volontari della Croce Rossa che, constatata la situazione, chiesero l'intervento di un medico, che arrivò dopo circa 20 minuti dall'intervento dei carabinieri, trovando l'uomo in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione, il decesso dell'uomo fu constatato al suo arrivo in pronto soccorso.

Nel procedimento penale volto ad accertare le responsabilità connesse al decesso di R.M., i consulenti nominati dal pubblico ministero e quelli designati dai familiari di R.M. concordarono nel ritenere che le droghe assunte, lo *stress* causato dall'immobilizzazione e dai tentativi di liberarsi, nonché la posizione prona in cui era stato mantenuto, erano state tutte concause della morte.

Il tribunale di Firenze condannò tre dei carabinieri intervenuti per cooperazione in omicidio colposo (art. 113 c.p.), rilevando come, sebbene il comportamento degli agenti fosse conforme a una circolare del 2008, relativa alle procedure di immobilizzazione e ammanettamento, essi avevano mantenuto l'uomo in posizione prona anche quando quest'ultimo aveva cessato di manifestare segni vitali, circostanza che avrebbe dovuto indurli a intervenire o a chiamare i servizi di emergenza invece di attendere passivamente l'arrivo dell'ambulanza con il medico.

La sentenza, confermata dalla corte d'appello, fu annullata dalla Corte di cassazione, la quale rilevò l'assenza dell'elemento soggettivo in capo agli imputati. In particolare, la Corte osservò che la decisione di introdurre nuove linee guida nel gennaio 2014 indicava chiaramente che si era reso necessario elaborare nuove conoscenze per il personale delle forze dell'ordine in merito ai rischi per la sicurezza connessi al confronto con persone in stato di agitazione psicofisica. Simili criteri-guida – evidentemente – non erano maturati al momento dei fatti e, secondo la Corte, questo elemento non poteva essere ignorato nella valutazione generale dei requisiti della colpa e, in questo caso, della concreta prevedibilità dell'evento letale.

I ricorrenti – prossimi congiunti di R.M. – hanno quindi adito la Corte EDU invocando la violazione dell'art. 2 della Convenzione, per violazione da parte dell'autorità degli obblighi di protezione del diritto alla vita. I ricorrenti hanno inoltre dedotto la violazione del diritto a un'indagine effettiva e indipendente sulle cause della morte di R.M. – anch'esso riconducibile all'art. 2 della Convenzione – in quanto proprio i carabinieri direttamente coinvolti nei fatti erano stati quelli incaricati delle attività investigative nell'immediatezza dell'evento (essi, in particolare, avevano raccolto le dichiarazioni dei testimoni oculari). Nel ricorso hanno dedotto altresì che l'indipendenza dell'inchiesta era stata compromessa dal fatto che il pubblico ministero aveva delegato lo svolgimento delle indagini sull'omicidio colposo dell'uomo a un nucleo di carabinieri, vale a dire lo stesso corpo cui appartenevano gli indagati.

Diritto. La Corte preliminarmente chiarisce che, nel caso in cui vi siano stati procedimenti penali dinanzi ai giudici nazionali per i medesimi fatti sottoposti alla sua cognizione, la responsabilità penale resta, comunque, distinta dalla responsabilità dello Stato ai sensi della Convenzione. Essa, quindi, osserva che il caso di specie solleva questioni in termini sia di obblighi di astensione dal cagionare la morte sia di obblighi positivi di protezione del diritto alla vita ai sensi dell'art. 2., precisando che i primi riguardano l'uso della forza da parte dei carabinieri nei confronti del congiunto dei ricorrenti, mentre i secondi concernono sia l'istituzione di un quadro giuridico e amministrativo adeguato che definisca le circostanze in cui gli agenti delle forze dell'ordine possono utilizzare il tipo di forza in questione, sia la formazione degli agenti di pubblica sicurezza.

Quanto all'uso della forza, la Prima Sezione, riconosciuto che l'intervento dei carabinieri perseguiva uno scopo legittimo, dal momento che lo stato di agitazione in cui versava R.M. costituiva un pericolo per la sua incolumità e per quella degli altri, osserva che esso poteva considerarsi “assolutamente necessario” soltanto nella prima fase dell'intervento. Al riguardo, evidenzia che R.M. è stato mantenuto in posizione prona anche dopo che aveva cessato di muoversi e di parlare.

Per quanto riguarda l'esistenza di un quadro normativo e di prassi adeguante nell'ordinamento interno, i giudici osservano che le richiamate linee guida del 2008, applicabili *ratione temporis*, contenevano istruzioni e illustrazioni su come immobilizzare il soggetto, che prevedevano, tra l'altro, che gli agenti ponessero il ginocchio sul collo del soggetto, senza alcun riferimento ai potenziali rischi associati al trattenimento di una persona in tale posizione. Nell'affermare che tali linee guida non potevano considerarsi adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e la vita della persona interessata, i giudici rilevano incidentalmente che neppure le successive circolari emanate nel 2016 e nel 2018 – non applicabili a questo giudizio – recano riferimenti ai possibili rischi per la salute associati a colluttazioni prolungate e immobilizzazioni protratte.

La Corte EDU evidenzia, inoltre, che la documentazione versata in atti non era idonea a dimostrare che i carabinieri coinvolti nel caso in esame avessero ricevuto una specifica formazione sulle tecniche di

immobilizzazione e sui rischi connessi a tali pratiche. Accerta pertanto che vi è stata violazione dell'art. 2 della Convenzione.

Quanto, infine, all'indipendenza delle indagini, la Corte osserva che le testimonianze raccolte dai carabinieri coinvolti nella morte di R.M. hanno avuto un rilievo determinante nell'indirizzare l'andamento delle indagini e che esse sono state inoltre valorizzate nella sentenza della Corte di cassazione che ha condotto all'assoluzione dei carabinieri stessi. Essa argomenta, quindi, che non può escludersi il rischio concreto di un'influenza o pressione indiretta, derivante dal fatto che i testimoni sono stati chiamati a rendere dichiarazioni proprio ai soggetti coinvolti nella morte dell'uomo. Per tali ragioni, ritiene che le indagini, nel caso di specie, non soddisfino i requisiti di indipendenza ed effettività ed accerta, pertanto, la violazione dell'art. 2 della Convenzione anche sotto questo profilo, condannando lo Stato al pagamento complessivo di 140 mila euro in favore dei ricorrenti a titolo di danno non patrimoniale.